

N. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MISURE PER LA PREVEN- ZIONE E LA REPRESSIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Presentata alla Presidenza il 6 marzo 1997

(Relatori: **SERRA** e **VELTRI**, per i capi I e V;
BONITO e **LI CALZI**, per i capi II e III;
MARTINELLI, per il capo IV)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 244, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, PALUMBO, FLORESTA

Norme per l'accertamento della situazione patrimoniale degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento e dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali

Presentata il 9 maggio 1996

n. 403, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, FRONZUTI, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, TASSONE,
D'ALIA, PAGANO, CARDINALE, BALOCCHI, COLLAVINI, FABRIS,
ZACCHERA, BURANI PROCACCINI, FRAGALÀ, CASCIO, PIVA**

Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia
della imparzialità nella pubblica amministrazione

Presentata il 9 maggio 1996

n. 780, d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione del Servizio centrale di prevenzione della corruzione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 13 maggio 1996

n. 1417, d'iniziativa del deputato FRATTINI

Norme per la lotta alla illegalità e per promuovere
l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni

Presentata il 5 giugno 1996

n. 1628, d'iniziativa del deputato VELTRI

Norme per garantire la separazione tra funzioni politiche e gestionali
nelle amministrazioni pubbliche

Presentata il 25 giugno 1996

n. 2327, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRI, SINISCALCHI, ORLANDO, PECORARO SCANIO, STAJANO,
PETRELLA, BRANCATI, DI STASI, OLIVIERI, SICA, CAMBURSANO,
FRAU, LUCIDI, LUMIA, MALGIERI, MANGIACAVALLO, MASELLI,
MIGLIORI, PISCITELLO, POLI BORTONE, POZZA TASCA, REPETTO,
SCOZZARI, SOAVE, VALETTO BITELLI, PITTELLA, BIELLI**

Istituzione dell'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione

Presentata il 26 settembre 1996

n. 2576, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRI, MALGIERI, SOAVE, COSTA, CAMBURSANO, SICA, LOM-
BARDI, OLIVERIO, LUMIA, GIACALONE, MANGIACAVALLO, SCOZ-
ZARI, ORLANDO, NARDONE, SINISCALCHI, NIEDDA, REPETTO,**

**BRANCATI, PISTELLI, FERRARI, MAGGI, OLIVIERI, DEL BONO, COR-
SINI, ANGELICI, SCHMID, DI STASI, PETRELLA, PECORARO SCANIO,
POZZA TASCA, PISCITELLO, NOVELLI, DANIELI**

Norme per la trasparenza del mercato pubblico
e dei relativi contratti

Presentata il 29 ottobre 1996

n. 2586, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FRAGALÀ

Istituzione dell'Autorità per la tutela della legalità
e della trasparenza nella pubblica amministrazione

Presentata il 30 ottobre 1996

n. 2610, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISCITELLO, DANIELI, SCOZZARI

Norme sulla moralizzazione della pubblica amministrazione

Presentata il 31 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! - Un sistema politico si regge se, in quanto e fino a quando possa contare sul consenso di una larga maggioranza dei consociati intorno a valori riconosciuti comuni, al di là delle divisioni che pure attraversano il corpo sociale, in dipendenza dai contrastanti interessi e dalle diverse opinioni politiche. Tali valori, in uno Stato non confessionale e non etico, quale quello contemporaneo, trovano espressione nella generalizzata osservanza delle regole poste dall'ordinamento giuridico.

Quando si scopra che tale osservanza subisce eccezioni vistose che coinvolgono, entro un esteso sistema di illegalità, molti di coloro che sono preposti alla guida delle istituzioni pubbliche e della pubblica amministrazione, nonché numerosi e potenti gruppi economici, si determinano rischi per la tenuta del sistema politico democratico e per la stessa unità del Paese.

La fitta trama di corruttela, emersa a seguito dell'opera della magistratura, ha travolto larghe e significative parti della classe dirigente italiana, gravemente minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, generalizzato il dubbio che il potere politico sia esercitato non nell'interesse generale, ma a vantaggio di pochi.

Per queste considerazioni, l'istituzione della Commissione Speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, deliberata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1996, rappresenta un primo significativo tentativo di riavviare un rapporto positivo tra organi della rappresentanza politica e cittadini. Dopo la citata delibera assembleare del settembre scorso,

il Presidente della Camera ha costituito, con suo decreto, un Comitato di studio formato dai professori Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, con il compito di svolgere un'analisi sul fenomeno della corruzione e di indicare orientamenti per l'intervento legislativo, tenendo conto delle caratteristiche del sistema delle imprese, nonché delle principali esperienze straniere in materia. Il Comitato ha depositato il rapporto richiesto il 23 ottobre 1996, data coincidente con quella in cui si è tenuta la seduta per l'insediamento della Commissione speciale.

La Commissione, dopo avere avviato una discussione di carattere generale sulla complessa e delicata materia assegnatale, ha deciso di procedere ad una audizione informale del citato Comitato, che si è svolta il 28 novembre scorso.

La Commissione, peraltro, pur consapevole che l'ulteriore approfondimento dell'attività conoscitiva avrebbe potuto essere di notevole utilità, vi ha rinunciato, sia perché il contenuto del rapporto del Comitato è stato unanimemente riconosciuto non solo assai utile, ma sufficiente, in questa fase, a fornire orientamenti definiti, sia perché ulteriori audizioni avrebbero impedito che venisse rispettato il breve termine assegnato alla Commissione per i propri lavori, termine fissato al 31 gennaio 1997 e successivamente prorogato al 15 febbraio dello stesso anno.

Alla Commissione sono stati assegnati i progetti di legge recanti misure per la prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione presentati alla Camera entro il 31 ottobre 1996, complessivamente in numero di venti. In relazione al contenuto dei diversi progetti, si sono distinti quattro

temi principali: controllo della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione, trasparenza dell'attività politica e rapporto tra questa e l'attività economica, attività contrattuale della pubblica amministrazione, norme penali in tema di reati contro la pubblica amministrazione e rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti.

La Commissione ha svolto un esame congiunto dei progetti di legge assegnati secondo la partizione indicata ed ha quindi individuato i temi a cui dare priorità in considerazione di quanto appariva realisticamente possibile fare entro i ristretti tempi a sua disposizione, resi ancora più esigui dal contemporaneo svolgersi in Assemblea della discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1997.

In particolare, la Commissione ha deciso di considerare prioritarie le misure atte a prevenire la corruzione e di puntare, pertanto, a definire un'autorità garante del controllo della legalità e trasparenza della pubblica amministrazione, la trasparenza dell'attività politica e la disciplina dell'attività lobbistica, la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti.

Sui temi di particolare delicatezza e complessità sono stati nominati più relatori tanto di maggioranza che di opposizione, sia per rendere più celere l'esame delle materie, sia e ancor di più, in considerazione del fatto che nella lotta ai fenomeni di corruzione occorre, per quanto sia possibile, perseguire la massima unità tra le forze politiche.

Su ognuno dei temi indicati è stato portato a termine l'esame in sede referente. La Commissione poi, al fine di rendere più agile l'esame delle proposte, ha deciso di presentare all'Assemblea invece che quattro testi distinti, un unico testo organico comprendente i primi tre, variamente interconnessi e tutti volti ad introdurre misure di prevenzione, e di conservare, invece, una sua autonomia al quarto,

dato il suo evidente intrecciarsi con la materia penalistica.

Si è, infine, deciso di mantenere anche per l'Assemblea la stessa pluralità di relatori che ha caratterizzato i lavori della Commissione, al fine di non perdere nella discussione i preziosi apporti di equilibrio e di dottrina che ciascuno di essi ha profuso.

Il lavoro svolto dalla Commissione non esaurisce certo quanto è necessario fare, sul piano legislativo, al fine di comporre un organico complesso di norme per combattere vittoriosamente il devastante fenomeno della corruzione. Si tratta solo di un primo passo, su cui l'Assemblea è chiamata a decidere. Altre e non meno importanti questioni restano da disciplinare; in relazione ad esse si rende necessario svolgere, nel modo e con gli strumenti che l'Assemblea riterrà più opportuni, quel paziente lavoro di approfondimento e di elaborazione che la loro complessità e delicatezza richiedono.

CAP I e V — Le vicende di tangentopoli hanno dimostrato che le aree di illegalità, di scarsa trasparenza e di inefficienza nella pubblica amministrazione sono ampie e persistono nonostante le inchieste della magistratura.

Vittime di questa situazione sono in primo luogo i cittadini e le imprese.

Infatti, se la illegalità è tanto diffusa e la trasparenza così evanescente, parlare di buongoverno, corretta amministrazione e certezza del diritto è pura finzione.

I danni prodotti dalla corruzione diffusa nel nostro Paese, purtroppo, non sono stati né censiti né valutati appieno. Pertanto, vale la pena ricordarli in sintesi, partendo da una affermazione del governatore della Banca d'Italia Fazio, il quale, il 31 maggio del 1993, di fronte all'assemblea della Confindustria ha detto: "Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini è di una gravità che sgomenta".

La corruzione, quindi, e si rileva anche dalla relazione dei « tre saggi » Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, che la Commissione ha condiviso ed ha adottato come utile base di partenza per il suo lavoro, danneggia l'economia del Paese perché viola le regole del mercato e limita la concorrenza economica; le finanze dello Stato perché gonfiando i prezzi delle opere e dei beni e servizi dilata la spesa pubblica e il debito pubblico; i cittadini perché diventa una vera e propria tassa aggiuntiva.

I costi della corruzione di cui il paese sta pagando le conseguenze, tradotti in cifre, sono stati stimati in migliaia di miliardi all'anno di costi diretti derivanti dal pagamento di tangenti, pari all'1 per cento del prodotto interno lordo e al 9 per cento circa del deficit di bilancio.

Più gravi e preoccupanti dei costi diretti sono quelli indiretti. Essi riguardano la crisi dei partiti, le disfunzioni delle istituzioni, l'indebolimento del patto sociale; il costo delle opere pubbliche e dei beni e servizi; l'evasione fiscale e, soprattutto, l'inefficienza della pubblica amministrazione.

Riguardo alle opere pubbliche, al costo diretto deve essere aggiunto quello di decine di migliaia di opere inutili, malcostruite, fatte di materiali scadenti, non sempre completate e utilizzate, messe in cantiere solo perché si potevano fare affari illeciti. Al punto che spesso le decisioni erano imposte alle amministrazioni dall'esterno. E anche quando le opere servivano e tutto sembrava avvenisse regolarmente, i prezzi degli appalti erano gonfiati, la costruzione durava anni e la revisione dei prezzi e le perizie suppletive si accumulavano decuplicando o aumentando di venti volte il costo iniziale previsto. Tanto che secondo gli analisti i costi delle nostre strade, ferrovie e centrali elettriche sono pari al doppio di quelli di altri paesi.

Tra i costi indiretti della corruzione è da ricordare anche l'evasione fiscale. La falsificazione dei bilanci dei maggiori gruppi, quasi sempre certificati come corretti da grandi società internazionali e la

costituzione di fondi neri, sono state largamente praticate.

Né va sottovalutato il costo dei controlli che la corruzione diffusa comporta dal momento che per controllare un sistema di corruzione di vaste proporzioni è necessario un esercito di magistrati, finanzieri, carabinieri, impiegati della giustizia.

Ma forse, le conseguenze più gravi, oltre che nelle istituzioni, il sistema di corruzione le produce nella pubblica amministrazione perché:

incrina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli amministratori;

debilita le migliori energie all'interno dell'apparato burocratico, posto che sapere che funzionari corrotti la fanno franca genera frustrazione sia negli amministratori che nei dipendenti onesti, perché sentono di essere osservati e sospettati anche loro dai cittadini;

peggiora i livelli di professionalità dei funzionari e di efficienza degli uffici e dei servizi perché ciò che conta non è più il merito, la rapidità delle risposte, la trasparenza, il controllo, ma la tangente. Funzionari corrotti sono disponibili a firmare qualsiasi cosa che il corruttore gli presenti;

favorisce lo smantellamento degli apparati tecnici e il ricorso alle consulenze esterne con la conseguenza di appesantire i bilanci delle amministrazioni, favorire le lottizzazioni degli incarichi e rendere impossibili i controlli soprattutto nei casi di privatizzazione dei servizi;

induce altra corruzione.

La corruzione della vita pubblica non è un problema solo italiano, ma riguarda, anche se non in modo patologico come il nostro paese, tutte le grandi democrazie.

A questo proposito è bene ricordare le prese di posizione più recenti di autorevoli consessi internazionali, nei quali particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di definire regole comuni di intervento.

Il Congresso internazionale sulla criminalità economica tenutosi a Cambridge dall'8 al 13 settembre 1996, richiamando

l'attenzione sulla legislazione degli Stati Uniti che persegue con rigore la corruzione internazionale praticata dalle imprese americane operanti all'estero, ha insistito sulla necessità che gli altri paesi industrializzati facciano altrettanto, mentre oggi permettono di detrarre dalla denuncia dei redditi persino le tangenti versate.

La dichiarazione delle Nazioni Unite del dicembre 1996 si muove nella medesima direzione. Essa invita gli Stati membri "ad assumere iniziative efficaci e concrete per combattere ogni forma di corruzione".

Per quanto riguarda le misure adottate da altri paesi a democrazia consolidata per tenere al riparo dalla corruzione la pubblica amministrazione riportiamo alcuni esempi.

In Francia i funzionari pubblici sono obbligati a risarcire i danni che il Ministro delle finanze rileva tramite i suoi ispettori, e se condannati dalla Corte dei conti, non pagano, vengono destituiti e perdono la pensione. Inoltre iniziano il lavoro versando una cauzione in denaro, immobili e, in parte, coperta da un'assicurazione. La cauzione viene restituita a fine lavoro dopo una sentenza di accertamento dei conti. Inoltre lo Stato ha una sorta di diritto di prelazione su tutti i beni, compresi quelli della moglie, acquistati dopo l'entrata in servizio del dipendente.

Dal 1993 in poi, il Parlamento e il Governo, preoccupati per quanto emergeva dalle inchieste della magistratura nel nostro paese, hanno accentuato l'azione contro la corruzione approvando la legge istitutiva del "Servizio centrale di prevenzione della corruzione" e sei proposte di legge in materia di "Trasparenza della vita pubblica e di corruzione".

Negli Stati Uniti ogni Agenzia federale e statale ha un corpo di ispettori. I funzionari pubblici devono dichiarare redditi, patrimoni, partecipazioni azionarie e regali. Il funzionario che dichiara il falso viene sospeso o licenziato, indipendentemente da una condanna penale, perché l'Amministrazione di appartenenza giudica i suoi comportamenti non

conformi agli *standards* di correttezza previsti.

Inoltre, sono stati istituiti servizi di prevenzione della corruzione: alcuni hanno avuto compiti specifici e limitati nel tempo come l'Office of Inspector Generale della New York City School Construction Authority, altri come in Francia, Australia e Hong-Kong sono permanenti.

In particolare l'ICAC Australiana (Independent commission against corruption), del tutto indipendente e che risponde solo al Parlamento, svolge opera di prevenzione intervenendo negli uffici pubblici se ravvisa comportamenti che possono favorire fatti di corruzione; esamina le leggi, gli atti amministrativi e le procedure per eliminare possibili varchi alla corruzione; consiglia i funzionari pubblici. Ha il potere di costituire vere e proprie *task force* per intervenire in casi specifici.

In Inghilterra è stato costituito il "Comitato sullo *standard* della vita pubblica" con i medesimi obiettivi.

Nel nostro paese, la gravità della situazione è stata evidenziata dalle inchieste della magistratura, che hanno coinvolto migliaia di politici e amministratori, molti dei quali hanno pagato e di pubblici funzionari i quali, il più delle volte, sono ritornati ai loro posti nonostante le condanne e i patteggiamenti delle pene.

Per ovviare a questa situazione nell'amministrazione finanziaria, il Governo Berlusconi, il 18 luglio del 1994 ha approvato con decreto legge, l'istituzione dello Staf (Servizio tutela amministrazione finanziaria) con il compito di controllare i 130.000 dipendenti pubblici, civili e militari, del ministero delle finanze.

Il decreto-legge è stato reiterato ben 11 volte e poi lasciato decadere.

Le ragioni principali della rinuncia sono state motivate, in Commissione e in Assemblea, dalla necessità di estendere il controllo a tutti i dipendenti pubblici e non solo a quelli dell'amministrazione finanziaria e di sottrarre il servizio al controllo del Governo.

Il presente testo unificato accoglie la richiesta di garanzia di imparzialità, di trasparenza e di prevenzione della corru-

zione che proviene da vasti settori del Parlamento e del Paese e ne affida il compito ad un'autorità indipendente ed autonoma dal potere esecutivo e dagli altri poteri dello Stato. Che un intervento non occasionale nella pubblica amministrazione, d'altronde fosse necessario, emerge dalla relazione della Corte dei conti, depositata il 10 gennaio 1996, sui "comportamenti attivi od omissivi tenuti dalle Amministrazioni dello Stato in presenza delle fattispecie penali previste dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e dall'articolo 1 comma 1 della legge 18-1-1992 n.16, nel periodo che va dal 1 gennaio 1989 al 31 maggio 1994".

I dati riferiti alla Corte e che riportiamo in sintesi, riguardano le sole amministrazioni statali e sono calcolati per difetto. Quindi, se si considerano regioni, enti locali ed USL la situazione è davvero preoccupante.

Nel quadriennio considerato, le sentenze passate in giudicato per i reati commessi da dipendenti dei ministeri sono state 1673; quelle soggette a gravame 571; i rinvii a giudizio 1521. Innanzitutto v'è da dire che i ministeri più esposti sono stati quelli delle finanze, di grazia e giustizia, e della pubblica istruzione. Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari aperti i dati forniti dalla Corte sono i seguenti: su 1171 sentenze passate in giudicato sono stati aperti solo 894 provvedimenti disciplinari. Nello stesso periodo su 2775 procedimenti penali avviati e definiti sono state disposte 1174 sospensioni cautelari e su 1882 sospensioni cautelari facoltative o obbligatorie sono stati aperti 543 procedimenti disciplinari.

La Corte nel commentare i dati di per sé eloquenti rileva che:

le sospensioni cautelari si protraggono a lungo e provocano vacanze di organico, sostituzioni, reggenze;

le amministrazioni di fronte agli stessi reati adottano provvedimenti radicalmente diversi;

i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n.29 del 1993 sono inesistenti;

la gradualità sanzionatoria prevista dalle sentenze della Corte costituzionale è rimasta "pura declamazione" tanto che i dipendenti del ministero delle finanze accusati di corruzione e concussione e condannati o che hanno patteggiato la pena sono stati reintegrati dall'Amministrazione nelle medesime funzioni rivestite prima del procedimento penale;

a quattro mesi dall'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per nessuna Amministrazione dello Stato risulta costituito il collegio arbitrale per cui tutte le sanzioni rimangono sospese a tempo indeterminato;

pur essendo stato prescritto alle Amministrazioni di tenere e aggiornare la rilevazione dei dati relativi ai dipendenti sottoposti a procedimenti penali, salvo il Ministero delle finanze, nessun altro sembra avere provveduto.

Anche l'indagine della Corte dei conti rileva dunque che nella Pubblica Amministrazione controlli e sanzioni sono di fatto evanescenti. Pertanto, da una parte si delinque tanto si sa di farla franca e dall'altra le condizioni che si creano umiliano profondamente i dipendenti onesti, capaci e meritevoli i quali costituiscono la stragrande maggioranza del personale dipendente e hanno tutto l'interesse a non essere confusi con coloro che violano il giuramento di fedeltà allo Stato e rompono il rapporto di fiducia con l'Amministrazione di appartenenza.

Circa le ragioni della crisi della nostra amministrazione, sembra utile ricordare che, secondo il rapporto presentato alla Commissione speciale dal "Comitato dei tre saggi", la confusione di ruoli tra personale politico e personale burocratico è tra le principali cause della corruzione: in tale rapporto si evidenzia infatti che le parti optano più favorevolmente per la negoziazione piuttosto che per il controllo.

Si nota, che se, da una parte, la collaborazione dei burocrati è indispensabile per l'attuazione dei provvedimenti propiziati dagli amministratori elettivi, questi ultimi esercitano poteri rilevanti riguardo all'organizzazione degli uffici e alle possibilità di carriera.

Nello stesso rapporto, si evidenzia, quanto all'illustrazione dei rimedi, che essi devono essere individuati sulla base dei principi costituzionali, cui si è fatto riferimento: il principio di imparzialità, il principio per cui i funzionari sono al servizio esclusivo della Nazione, il principio dell'obbligo di fedeltà e di svolgimento delle funzioni con onore e disciplina, quello, infine, per cui i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti sul piano penale, civile e amministrativo.

A tale riguardo, si prospetta la necessità di sottrarre la selezione e la carriera dei dipendenti pubblici al controllo della politica. Infatti, nel rapporto si dà peculiare rilievo al fatto per cui la politicità indotta nell'amministrazione facilita la potenziale partecipazione del pubblico dipendente al fenomeno di corruzione sia attivamente, con il consequenziale perseguimento di vantaggi diretti, sia consentendo ai politici la commissione dei reati, con il conseguimento di vantaggi indiretti.

Solo il rigoroso rispetto del principio meritocratico, garantito sia nella fase della selezione, sia in quello dello svolgimento della carriera, costituisce premessa indispensabile per interrompere la solida commistione che, come detto, costituisce l'*humus* fertile per la diffusione del fenomeno.

Ed è proprio tali canoni che la proposta in esame richiama esplicitamente con il rinvio all'articolo 97 della Costituzione contenuto nell'articolo 1 del testo in esame.

L'articolo 2 individua la struttura dell'istituendo organo, costituito da sette membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere.

L'articolo 4 del testo in esame definisce le funzioni svolte dal Garante: nel corso dell'esame in sede referente la Commis-

sione ha deciso di introdurre in tale articolo norme che pongono a disposizione del Garante strumenti mediante i quali, con un sinergico e continuativo collegamento e coordinamento con tutte le amministrazioni pubbliche, tale Ufficio sia in grado di acquisire tutte le notizie e gli elementi utili per la composizione di un quadro informativo quanto più ampio possibile mediante il quale svolgere un'azione efficace di vigilanza, controllo e accertamento, presupposto indispensabile per una reale funzione di prevenzione dei fenomeni di corruzione finalizzata a garantire la realizzazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Oltre all'acquisizione di informazioni, e anche tramite quelle raccolte, l'Ufficio esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio da parte dei dirigenti pubblici e del personale delle qualifiche funzionali di VIII e IX livello di tutte le amministrazioni pubbliche, anche militari, verificando altresì il rispetto delle leggi e dei regolamenti, in ragione del primario ed inderogabile principio di legalità che regola l'intera attività amministrativa in base al primato della legge sancito dall'ordinamento costituzionale.

La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del testo in esame conferisce altresì al Garante il compito di vigilare sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, richiamando, a tale riguardo, la legge n. 241 del 1990.

Si ritiene dunque che il disposto della lettera *b)* comporti non solo l'obbligo di tutte le amministrazioni di comunicare al Garante le informazioni e i documenti richiesti, ma anche quello di rispettare le prescrizioni contenute nell'articolo 22 della legge sul procedimento amministrativo in tema di diritto di accesso, entrambi aspetti funzionali al perseguimento del fine della piena trasparenza.

È altresì opportuno sottolineare che si prevede, inoltre, un potere sostitutivo del Garante nell'adozione delle misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocerti-

ficazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni, obbligo sancito a carico di queste dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 241, rispetto al quale molte amministrazioni risultano ancora inadempienti.

La lettera *c*) conferisce al Garante un potere particolarmente incisivo, quale quello di compiere ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni: tali ispezioni devono essere ritenute prerogative funzionali all'esercizio dei poteri di accertamento, verifica e segnalazione rimessi al Garante stesso.

La lettera *d*) contiene una previsione particolarmente rilevante quanto ai poteri di accertamento sulle situazioni patrimoniali dei soggetti che esercitano pubbliche funzioni, indicati all'articolo 11: i membri del Governo, i consiglieri regionali, i presidenti e i membri delle giunte regionali, i consiglieri provinciali, i presidenti e i membri delle giunte provinciali, i consiglieri comunali, i sindaci e i membri delle giunte comunali dei capoluoghi di provincia e dei comuni con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti, nonché i dirigenti e i pubblici impiegati inquadrati nell'VIII e IX livello o formalmente assegnati allo svolgimento di mansioni superiori.

Ad integrazione dei poteri conferiti con la previsione di cui alla lettera *d*), è inoltre sancito il potere del Garante non solo di richiedere alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati, anche persone giuridiche e società, che gestiscano beni mobili e titoli dei dirigenti e dei pubblici dipendenti appartenenti alla VIII e IX qualifica funzionale, copia della documentazione dei rapporti con questi ultimi intrattenuti e ogni altra notizia e informazione utile per lo svolgimento delle ispezioni, ma anche il potere, ove tali documenti o informazioni non vengano trasmessi nel termine stabilito, di acquisirli direttamente mediante perquisizioni e sequestri autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Il Garante è altresì preposto alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 21 inerenti

alle persone, alle associazioni e alle società che svolgono attività di relazione per fini non istituzionali o di interesse generale con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi. Tali registri sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza delle due Camere. In merito ad essi si rinvia alla parte della relazione riguardante il capo III.

L'Ufficio del Garante deve inoltre verificare le relazioni cui sono tenuti, all'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri, inerenti alle finalità della loro azione, alle persone contattate e da contattare, nonché ai mezzi che intendono impiegare e alla previsione di spesa. Tale relazione è altresì prevista a consuntivo delle attività medesime. In merito, ancora, si rinvia alla parte della relazione inerente al capo III.

Ancora, il Garante è competente a comminare le sanzioni previste per l'omessa iscrizione nei registri di cui si è detto.

Infine, l'articolo 4, al comma 3, provvede ad abrogare l'articolo 27 della legge n. 241 del 1990: tale disposizione inerte all'istituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'articolo 5 del testo in esame istituisce l'anagrafe patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali di coloro che svolgono pubbliche funzioni, gli stessi, che come si vedrà nel prosieguo, sono tenuti alla dichiarazione patrimoniale, o *disclosure*, con esclusione dei membri del Parlamento, per i quali esiste già un'anagrafe patrimoniale istituita con legge del 1982.

Quanto all'articolo 6, esso istituzionalizza il coordinamento tra il Garante, l'autorità giudiziaria e le amministrazioni, ove dagli accertamenti compiuti si evidenzino fatti rilevanti ai fini della responsabilità civile, amministrativa e penale dei soggetti sottoposti al controllo del Garante medesimo: questi ne darà comunicazione alle autorità amministrative competenti a svolgere il procedimento disciplinare e all'autorità giudiziaria.

Il potere sostitutivo del Garante, rispetto alle amministrazioni competenti, in caso di inerzia prolungata per tre mesi, si è ritenuto opportuno definirlo solo per la

fase attinente alla promozione del procedimento disciplinare che comunque dovrà svolgersi presso l'amministrazione competente.

L'articolo 9 prevede l'adozione delle norme attuative della legge mediante uno o più regolamenti adottati dal Governo, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 10 istituzionalizza e regola le forme di raccordo tra il Garante, il Parlamento, il Governo e le pubbliche amministrazioni.

Per ciò che riguarda i rapporti con le due Camere, e con il Governo, il Garante ha l'onere di presentare annualmente una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica nonché sui procedimenti disciplinari e penali a carico del personale sottoposto al suo controllo; esso è inoltre tenuto a fornire alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni di cui queste facciano richiesta.

L'attività di impulso del nuovo organo consiste nel segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni normative e le misure amministrative e organizzative idonee a prevenire la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione nonché la tutela dei diritti dei cittadini. Tale opera di segnalazione è altresì rivolta agli organi delle singole pubbliche amministrazioni.

Il Garante svolge altresì, a favore dei pubblici dipendenti, attività di consulenza per garantire la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

CAP I II e III — I capi II e III del testo unificato — che reca misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione — riguardano rispettivamente « norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa » e « disciplina delle attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi ».

Le norme raggruppate nel capo II intendono assicurare la conoscenza della si-

tuazione reddituale e patrimoniale delle rappresentanze elettive e di tutte le cariche dell'apparato dello Stato che, con le loro decisioni, indirizzano consistenti flussi di spesa. Il capo II contempla anche le sanzioni per l'evasione dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Il capo III disciplina le attività di relazione e di influenza che vengono esercitate, non a fini istituzionali o per interesse generale, ma per avanzare proposte di provvedimenti o per ottenere provvedimenti dal legislatore o dai pubblici amministratori in favore di determinate persone o gruppi di persone o categorie o società.

I capi II e III integrano le norme contenute nel capo I che istituisce l'autorità garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione.

La disciplina generale è completata dalle norme contenute nel capo IV, per la pubblicità e la trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Tutte queste misure, nella loro organica correlazione, rappresentano un deterrente che si presta a prevenire la corruzione, a contenerla, a smascherarla più facilmente e si iscrivono compiutamente nel contesto degli indirizzi suggeriti nel rapporto dei « tre saggi » costituiti in comitato con decreto dell'onorevole Presidente della Camera dei deputati.

L'esame dettagliato delle norme contenute nei capi II e III consente di porre in evidenza le significative innovazioni che la disciplina comporta in materia di trasparenza dell'attività politica e di quella della pubblica amministrazione.

L'articolo 11 indica i soggetti obbligati, in ragione dei loro incarichi, a rendere nota, a mezzo di una dichiarazione, la propria situazione reddituale e patrimoniale. Essi sono stati individuati come di seguito:

i membri del Parlamento e del Governo;

i membri dei consigli e i presidenti e i membri delle giunte regionali;

i membri dei consigli e i presidenti e i membri delle giunte provinciali;

i membri dei consigli, i sindaci e i membri e delle giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

i direttori generali dei ministeri, i prefetti e tutti i dirigenti dell'amministrazione civile e militare dello Stato;

gli amministratori degli enti e delle società nominati dal Governo o che, comunque, dirigano o gestiscono organismi nei quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano con un capitale superiore al 20 per cento;

i membri delle magistrature di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore delle magistrature e degli altri organismi di garanzia;

i docenti universitari di ruolo.

Rispetto alla normativa in atto vigente — e, cioè, alla legge 5 luglio 1982, n. 441 — la platea degli obbligati a dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale risulta significativamente allargata.

Innanzitutto, l'articolo 11 del testo unificato al vostro esame sana opportunamente la discrasia che si era determinata tra consiglieri provinciali e comunali e le rispettive giunte. Le richiamate norme attualmente vigenti in materia obbligano alla dichiarazione soltanto i consiglieri comunali e provinciali, in quanto, al momento del varo di quella normativa, i sindaci, i presidenti di provincia e gli assessori degli enti locali venivano eletti nel seno dei rispettivi consigli. Dopo la riforma della legge elettorale degli enti locali, i sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali sono eletti direttamente dai cittadini ed essi stessi nominano gli assessori al di fuori dei rispettivi consigli, cosicché i vertici delle amministrazioni comunali e provinciali non erano più ricompresi dalla legge tra i soggetti obbligati alla dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Con l'articolo 11 si estende, in secondo luogo, l'obbligo di rendere la dichiarazione anche agli amministratori dei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, quando, in forza della legislazione vigente, tale obbligo riguarda gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

In terzo luogo, l'articolo 11 estende l'obbligo della dichiarazione a tutte le posizioni apicali della pubblica amministrazione — statale, regionale, provinciale e comunale — che gestiscono risorse pubbliche nonché a tutto il personale inquadrato nell'VIII e IX livello o che comunque svolge le corrispondenti mansioni in tutte le amministrazioni dello Stato.

In quarto luogo, l'articolo 11 estende l'obbligo della dichiarazione per la pubblicità della propria situazione reddituale e patrimoniale a tutti gli amministratori degli enti e delle società che comunque vedano la mano pubblica partecipare al capitale in misura superiore al 20 per cento.

In quinto luogo, l'articolo 11 include, tra gli obbligati a rendere la dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale, i rappresentanti del terzo potere, le magistrature di ogni ordine e grado e i rispettivi organismi di garanzia preposti alla salvaguardia della loro autonomia ed indipendenza.

Il significativo allargamento della platea previsto dall'articolo 11 intende rispondere a quella esigenza di trasparenza in tutti gli ambiti della vita pubblica, più profondamente e universalmente avvertita dopo che è diventato evidente che l'infezione della corruzione si è estesa, negli ultimi anni, ben oltre le rappresentanze politiche, ha pervaso la pubblica amministrazione ed ha attecchito anche in delicatissimi organismi, come appunto la magistratura. Per restituire piena fiducia nello Stato ai cittadini, è opportuno che la trasparenza sia assicurata a tutto campo. Fra i componenti del Consiglio superiore della magistratura resta escluso dagli obblighi previsti dal presente testo il Presidente della Repubblica, in quanto il suo alto incarico è coperto da garanzie costituzionali.

L'articolo 12 stabilisce le modalità attraverso le quali i parlamentari e i membri del Governo debbano rendere nota la propria situazione reddituale e patrimoniale, nonché le spese sostenute per la campagna elettorale.

Con il primo comma di detto articolo 12 innanzi tutto, gli eletti al Parlamento sono obbligati, entro tre mesi dalla loro elezione, a depositare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte.

In secondo luogo, essi sono obbligati a rendere all'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza una dichiarazione sul proprio patrimonio nonché sui rapporti di deposito intrattenuti, con qualsivoglia tramite, con aziende di credito in Italia e all'estero.

In terzo luogo, essi sono obbligati a rendere una dichiarazione sulle spese e sulle obbligazioni assunte durante la campagna elettorale.

In forza del secondo comma dell'articolo 12, anche i senatori di diritto, nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione della Repubblica Italiana, soggiacciono, entro tre mesi dell'avvenuta nomina o dalla cessazione dell'ufficio di Presidente della Repubblica, all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, da depositare presso l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.

Il terzo comma dell'articolo 12 stabilisce l'obbligo dei membri del Governo — Ministri e sottosegretari — che non facciano parte del Parlamento di presentare le dichiarazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Il quarto comma dell'articolo 12 prevede che i parlamentari e i membri del Governo debbano presentare le suddette dichiarazioni anche in ordine ai redditi e alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli.

Il quinto comma dell'articolo 12 prevede l'obbligo per i parlamentari, i senatori di diritto e i membri del Governo che non facciano parte delle Camere di reiterare annualmente le dichiarazioni relative alla

propria situazione reddituale e patrimoniale fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.

Rispetto alla normativa in atto vigente, la prima novità di rilievo è data dalla previsione dell'obbligo di presentare la dichiarazione concernente i rapporti di deposito anche con le aziende di credito estere, di cui al punto *b)* dell'articolo 12.

In secondo luogo, sempre come innovazione rispetto alla normativa vigente, nell'articolo 12 del testo unificato oggetto dell'esame è prevista l'annualità delle dichiarazioni, che per i parlamentari e per i membri del Governo si estende fino all'anno successivo di cessazione dalla carica.

La normativa vigente resta invariata per quanto riguarda le dichiarazioni delle spese sostenute nella campagna elettorale. Viene mantenuto l'obbligo — previsto dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, numero 659 — di rendere pubblici i soggetti che hanno contribuito alle spese elettorali con somme superiori a cinque milioni di lire o con servizi di valore superiore a tale importo. Tra l'esigenza della tutela della riservatezza di chi vuole contribuire alle spese elettorali e quella della trasparenza della vita politica, non v'è dubbio che sia la seconda a prevalere, vista la delicatezza delle questioni che questo aspetto dell'attività politica solleva.

L'articolo 13 del testo unificato sottoposto al vostro esame determina gli adempimenti che devono essere assolti degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nel caso di ritardato deposito delle dichiarazioni da parte di parlamentari o di membri del Governo che non siano parlamentari.

Con il primo comma di detto articolo 13 si stabilisce che in caso di mancato deposito delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 12 della presente legge nei termini stabiliti, l'Ufficio di Presidenza competente è tenuto a diffidare l'inadempiente, invitandolo a giustificare il ritardo, e a fissare un nuovo termine perentorio per la presentazione delle suddette dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Con il secondo comma di detto articolo 13 si stabilisce che la presentazione delle dichiarazioni in ritardo o in modo incompleto, dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del precedente comma venga sanzionata con la pubblicità dei nominativi degli inadempienti.

L'articolo 14 stabilisce le sanzioni da comminare ai parlamentari ed ai membri del Governo che non facciano parte delle Camere nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 12.

Con il primo comma di detto articolo 14, si sanziona il mancato rispetto del termine, fissato ai sensi dell'articolo 13 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12, con la sospensione, fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per non oltre tre mesi, decisa dalla Camera di appartenenza secondo il proprio regolamento. La decadenza viene dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare inadempiente, secondo il proprio regolamento, se, scaduta la sospensione, il parlamentare inadempiente persista nel non presentare le dichiarazioni.

Con il secondo comma di detto articolo 14, si stabilisce che in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da parte del Presidente del Consiglio di ministri o di ministri, i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati debbano informarne le rispettive assemblee.

Infine, con il terzo comma di detto articolo 14 si determina la decadenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei sottosegretari di Stato che abbiano omesso di presentare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.

Si è ritenuto di non prevedere la pubblicità delle dichiarazioni sulle situazioni patrimoniali degli obbligati, essendo le dichiarazioni sui redditi pubbliche per legge.

Una norma che introducesse tale obbligo si porrebbe al limite della legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe in conflitto con l'articolo 3 della Costituzione che vuole tutti i cittadini eguali di fronte

alla legge. Essa confliggerebbe anche con il diritto alla riservatezza, che pure viene solennemente affermato come costitutivo della persona, e rischierebbe di funzionare come un disincentivo per la partecipazione alla vita politica. Molti, infatti, possono essere i motivi leciti e giustificabili per i quali diverse categorie di cittadini non desiderino rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Infine, la vastità della platea degli obbligati — diverse migliaia di persone — renderebbe impossibile l'effettiva pubblicità di tutte le dichiarazioni. L'attenzione si concentrerebbe fatalmente sulle posizioni più rilevanti per reddito o per carica ricoperta e si creerebbe un'ulteriore discriminazione all'interno della categoria degli obbligati.

Per tutte queste motivazioni, è sembrato più opportuno prevedere la pubblicità dei nominativi degli inadempienti come sanzione da comminare nel caso di presentazione in ritardo o in modo incompleto delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da parte di obbligati.

La graduazione delle misure sanzionatorie ha portato, poi, a prevedere la sospensione del parlamentare in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni fino all'adempimento dell'obbligo e comunque per non oltre tre mesi.

Infine, la sanzione estrema della decadenza dalla carica è stata prevista in caso di persistenza del comportamento omisivo.

L'articolo 15 assegna ulteriori compiti agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in materia di verifiche delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali presentate dai parlamentari e dai membri del Governo che non facciano parte delle Camere.

Con il primo comma di detto articolo 15, si attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere l'obbligo di verificare le dichiarazioni presentate dai parlamentari.

In forza del secondo comma di detto articolo 15, gli Uffici di Presidenza delle Camere, qualora dalle verifiche svolte sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei parlamentari e dei membri del Governo che non siano parlamentari emergano pa-

lesi incongruenze o comunque la motivata necessità di un ulteriore approfondimento, sono tenuti a trasmettere tali dichiarazioni al Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione per un'ulteriore verifica da effettuarsi con i mezzi consentiti dalla legge istitutiva del Garante stesso. Prima di decidere la trasmissione degli atti al Garante, l'Ufficio di Presidenza competente sente l'interessato e tiene conto delle sue controdeduzioni.

Il terzo comma di detto articolo 15 stabilisce che, entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 da sottoporre a verifica, il Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione trasmette all'Ufficio di presidenza della Camera competente una relazione contenente gli accertamenti effettuati.

In forza del quarto comma dell'articolo 15 viene comminata, ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza, la sanzione della decadenza dalla carica per i parlamentari le cui dichiarazioni siano risultate, a seguito delle verifiche, gravemente infedeli, perché sono state occultate variazioni sostanziali della situazione patrimoniale. In tali casi, inoltre, gli atti vengono trasmessi alle autorità competenti.

Con il quinto comma dell'articolo 15 si sanzionano le dichiarazioni infedeli che occultino significative variazioni sostanziali della situazione patrimoniale rese da membri del Governo. Con le stesse procedure previste per le dichiarazioni presentate in ritardo o in modo incompleto dai membri del Governo (commi 2 e 3 dell'articolo 14), i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le assemblee e la decadenza dalla carica viene dichiarata dal Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli obblighi dei parlamentari e le eventuali relative sanzioni sono stati lasciati nella piena competenza del foro interno del Parlamento, a difesa della sua centralità, della sua indipendenza e della sua libertà e nel rispetto del dettato costituzionale (articolo 66 della Costituzione della

Repubblica Italiana). È stato, tuttavia, previsto con il primo comma dell'articolo 14, che il Parlamento possa avvalersi del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione per le verifiche delle dichiarazioni in caso di evidente incongruità delle stesse o quando comunque le verifiche si dimostrino necessarie.

La decadenza dei parlamentari e dei sottosegretari di Stato che non abbiano presentato le proprie dichiarazioni reddituali e patrimoniali o le abbiano presentato in modo infedele è una significativa innovazione, idonea a costituire un adeguato deterrente. In forza della normativa in vigore, tale estrema sanzione della decadenza dalla carica è prevista soltanto per i parlamentari e soltanto nel caso delle violazioni relative alle spese elettorali.

L'articolo 16, al primo comma, stabilisce la competenza del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione a ricevere le dichiarazioni reddituali e patrimoniali che devono essere rese da tutti i soggetti indicati dal primo comma dell'articolo 12, ad eccezione dei parlamentari e dei membri del Governo.

Con il secondo comma di detto articolo 16, si determina l'obbligo di presentare dette dichiarazioni entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e di rinnovarle annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione della carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'articolo 17 della proposta di legge all'esame fissa i compiti del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione in caso di ritardata presentazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da parte di qualcuno dei soggetti obbligati.

Con il primo comma dell'articolo 17 il Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione è chiamato a diffidare gli inadempienti ed a fissare un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

In forza del secondo comma dell'articolo 17, il Garante della legalità e della

trasparenza della pubblica amministrazione rende pubblici, quale sanzione, i nomi di coloro che abbiano presentato le dichiarazioni in ritardo o in modo incompleto.

Con il terzo comma dell'articolo 17, si commina, come ulteriore sanzione per il ritardato deposito delle dichiarazioni, l'annotazione nel fascicolo personale per tutti gli obbligati che siano anche dipendenti della pubblica amministrazione.

Con l'articolo 18 si commina la decadenza dalla carica o dal mandato ricoperti e la risoluzione del contratto di pubblico impiego per i pubblici dipendenti per i soggetti che obbligati dalla legge a farlo, abbiano omissso di presentare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali e si determinano gli adempimenti a cui, in tali casi, sono tenuti il Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione o le assemblee elettive o le amministrazioni alle quali appartengano i soggetti inadempienti.

Il Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione è tenuto a trasmettere gli atti per competenza; le assemblee elettive o le amministrazioni sono tenute a dichiarare la decadenza della carica o dall'incarico ricoperti o la risoluzione del contratto di pubblico impiego.

L'articolo 19, al primo comma, demanda al Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione la competenza a verificare, annualmente, le dichiarazioni rese dai soggetti obbligati.

Al secondo comma di detto articolo 19 si dispone che la presentazione di dichiarazioni che occultino variazioni sostanziali della situazione patrimoniale sia punita con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del contratto di pubblico impiego per i pubblici dipendenti. La competenza ad irrogare dette sanzioni è disciplinata come nei casi previsti del precedente articolo 18. Gli atti relativi vengono trasmessi alle autorità competenti.

Anche per queste norme siamo in presenza di pregnanti innovazioni, con l'introduzione di apprezzabili deterrenti per

chi ometta di ottemperare alla legge, che si estendono, nei casi più gravi — la mancata presentazione delle dichiarazioni nonostante la diffida o la presentazioni di dichiarazioni mendaci —, alla decadenza dalla carica o dall'incarico ricoperti e, per i dipendenti pubblici, alla risoluzione del rapporto di impiego.

Il capo III, con gli articoli 21, 22, 23 e 24, disciplina il fenomeno delle *lobbies*, l'attività, cioè, volta a perseguire interessi di privati, non riconducibili a quelli generali o a fini istituzionali, attraverso relazioni o influenze esercitate sugli organismi preposti alla formazione della legislazione o all'amministrazione.

Si tratta di un tema molto delicato sotto diversi profili, come è stato messo in evidenza dal rapporto del « Comitato dei saggi », istituito con decreto dell'onorevole Presidente della Camera dei deputati.

La delicatezza del tema si evidenzia, innanzi tutto sotto il profilo costituzionale. L'articolo 67 della Carta costituzionale, infatti, stabilisce che ogni parlamentare « rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato ». Dunque, ancorché gli interessi perseguiti attraverso l'attività di *lobbying* siano leciti, resta comunque il rischio di un possibile conflitto fra l'interesse di parte e quello generale.

In secondo luogo, l'attività di *lobbying* è di grande complessità perché essa può celare un occulto condizionamento del parlamentare che può essere indotto a sostenere un provvedimento non per libero convincimento, ma, ad esempio, per il timore di scontentare fasce consistenti del suo elettorato.

In terzo luogo, l'attività di *lobbying* resta di estrema scabrosità perché essa può camuffare una vera e propria forma di corruzione.

Ciò nonostante, ignorare l'esistenza del fenomeno rischia di essere estremamente dannoso e controproducente.

In democrazia, lo scambio tra elettori ed eletti, quando riguarda interessi leciti, è in qualche misura connaturale alla funzione stessa di rappresentanza.

L'attività di *lobbying* si manifesta in tutte le società politiche che governano realtà complesse, caratterizzate da interessi frammentati, ma, non per questo, immeritevoli di tutela. Sapere quando un provvedimento, legislativo o amministrativo che sia, non riguarda gli interessi generali ma attiene, piuttosto, a fini particolari è di estremo interesse per il controllo sulle attività degli eletti e, più in generale della pubblica amministrazione.

L'attività di *lobbying* caratterizza anche tutte le società politiche dei paesi industrializzati, per la consistenza degli vantaggi in gioco e per la presenza di interessi che travalicano i confini di un solo paese e intersecano trasversalmente molteplici realtà statali. Conoscere la natura di questi interessi, le poste che sono in giuoco, i soggetti che li rappresentano, ancor più se si tratta di interessi non nazionali, può allora costituire l'antidoto rispetto all'adozione di provvedimenti di cui restano ignote o oscure ai più le concrete finalità. Tanto più se si tiene conto che l'attività di *lobbying* può anche avvenire in modo subdolo, ad esempio attraverso saggi e o articoli pubblicati su autorevoli mezzi di stampa o con informazioni tendenziose, diffuse con i mezzi delle comunicazioni di massa. Non a caso il maggiore fra i paesi industrializzati, gli USA, ha ritenuto di dover disciplinare per legge l'attività di *lobbying* già da mezzo secolo.

L'articolo 21 introduce, al primo comma, l'istituzione dei registri delle *lobbies* presso gli uffici di Presidenza del Senato, e della Camera dei deputati e presso il Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione.

Il secondo comma dell'articolo 21 stabilisce che sono tenuti ad iscriversi in tali registri tutti coloro, persone fisiche o società, che si propongono di influenzare l'attività legislativa e o amministrativa in favore di leciti interessi di privati, in ragione dell'ambito di influenza in cui intendono operare. In sostanza, l'attività di *lobbying* richiede l'iscrizione nei registri di uno o di tutti e due i rami del Parlamento, quando essa viene operata a livello legi-

slativo, nonché l'iscrizione nel registro tenuto dal Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione quando essa viene operata a livello amministrativo.

Il terzo comma dell'articolo 21 vieta ai parlamentari, ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli amministratori degli enti pubblici e delle società nelle quali lo Stato partecipa al capitale in misura superiore al 20 per cento, nei tre anni successivi alla cessazione del mandato, della carica o dell'ufficio ricoperti, e ai giornalisti iscritti all'Associazione della stampa parlamentare di svolgere attività di *lobbying*.

Il quarto comma dell'articolo 21 fissa i contenuti delle registrazioni, in modo da assicurare completa trasparenza su coloro che intendono svolgere tale attività.

Tali norme sono intese ad assicurare la riconoscibilità dei soggetti che svolgono attività di *lobbying*, in modo che chi è chiamato ad assumere una decisione sia sempre in grado di stabilire se è stato oggetto di contatti e di informazioni tendenti al perseguimento di un preciso scopo. La disposizione che vieta ai giornalisti della stampa parlamentare e a coloro che sono stati membri delle Camere o che hanno svolto compiti dirigenziali nella pubblica amministrazione o negli enti statali o nelle società a prevalente capitale dello Stato di svolgere attività di *lobbying* per un congruo periodo di tempo dalla cessazione del mandato o dell'incarico è intesa, invece, ad evitare che l'attività di *lobbying* possa essere intestata a soggetti che, in ragione delle loro precedenti funzioni, siano stati troppo contigui a coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni. Questi ultimi, infatti, debbono sempre poter discernere tra il contatto interessato e quello che non si propone un fine immediato.

L'articolo 22 si prefigge lo scopo di portare alla luce il contenuto dell'attività di *lobbying*, nella convinzione che la sua trasparenza costituisca un deterrente per le attività illecite.

Il primo comma dell'articolo 22 introduce l'obbligo del *lobbista* di depositare una preventiva relazione su ogni singola attività di *lobbying* intrapresa.

Il secondo comma dell'articolo 22 stabilisce l'obbligo del *lobbista* di depositare una relazione a consuntivo di ogni attività di *lobbying* conclusa.

Il terzo comma dell'articolo 22 fissa l'obbligo del *lobbista* di depositare annualmente una relazione complessiva sull'attività di *lobbying* svolta.

L'articolo 23, è ancora indirizzato ad assicurare la più assoluta trasparenza all'attività di *lobbying*.

Il primo comma dell'articolo 23, stabilisce la pubblicità dei registri delle *lobbying* e delle relazioni depositate dai *lobbisti*.

Il secondo comma attribuisce al Garante il compito di verificare la completezza e la veridicità delle relazioni depositate; attribuisce inoltre alle autorità competenti alla tenuta dei registri il compito di redigere una relazione annuale su tutte le attività di *lobbying* svoltesi nel periodo.

L'articolo 24 prevede le sanzioni amministrative per le violazioni del disposto di cui agli articoli precedenti.

Il primo comma dell'articolo 24 determina la sanzione amministrativa da 5 a 100 milioni di lire per l'omessa iscrizione nei registri delle *lobbying*.

Il secondo comma dell'articolo 24 fissa la sanzione amministrativa fino a 50 milioni di lire per l'incompletezza delle relazioni depositate.

Il terzo comma dell'articolo 24 commina anche l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di *lobbying*, quando ricorrano i casi di omessa iscrizione nel registro o di deposito di relazione incompleta.

Il quarto comma dell'articolo 24 fissa la competenza del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione — al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando ne ricorrano gli estremi — a comminare le sanzioni di cui ai precedenti commi.

Il sistema sanzionatorio amministrativo ancorato alle competenze del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione sembra il più idoneo a garantire il rispetto della normativa. Infatti, è ovvio che le norme relative alle attività di *lobbying*, contenute nel presente testo, non si propongano di rendere legali quei comportamenti, come la corruzione, che sono sanzionati gravemente dal codice penale, ma, piuttosto, di stabilire il quadro normativo di attività legali. Il fare emergere queste attività, ancorandole a regole precise contribuisce anche a stabilire con certezza ciò che lecito fare e ciò che, invece, non è comunque lecito fare.

CAPO IV — Il presente capo riconduce in un unico strumento di pubblicità, a diffusione nazionale, tutta l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e delle società per azioni a prevalente capitale pubblico, allo scopo di garantire la concorrenza e la trasparenza nelle operazioni e di facilitare l'informazione e il controllo del mercato pubblico.

La normativa nazionale sugli appalti pubblici, negli ultimi anni, anche sotto la pressione delle direttive comunitarie che hanno imposto misure di trasparenza e di controllo dell'attività contrattuale, ha apportato sostanziali modifiche sia nei procedimenti che nei metodi di aggiudicazione delle gare.

Tuttavia la mancata istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, legata all'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 216 del 1995, rende difficile sia l'adozione di mezzi efficaci contro la corruzione della pubblica amministrazione sia l'attuazione completa degli obblighi comunitari sulla trasparenza e la pubblicità, prolungando la fase transitoria in attesa delle norme attuative e lasciando ampi margini per eludere le normative attuali, in difetto dell'attività di controllo all'interno dell'amministrazione pubblica.

Sono infatti tuttora ricorrenti: fatti di prassi amministrativa volti a favorire le

imprese locali; scelte arbitrarie dei progettisti per i servizi di progettazione sotto soglia; sovrapposizioni tra la figura del responsabile del procedimento e del progettista o del direttore dei lavori; mancanza di separazione netta tra i soggetti coinvolti nella fase di progettazione e quelli coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Inoltre, nel settore degli appalti, sono rimaste ancora aperte alcune questioni importanti ai fini della trasparenza, come la disciplina delle società di ingegneria, la programmazione, la qualificazione delle imprese, le operazioni di collaudo delle opere, la definizione esaustiva delle competenze della stessa Autorità di vigilanza, tutte questioni che dovrà affrontare la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici nella definitiva riforma della legge quadro.

Le norme del presente capo intendono risolvere in maniera autonoma la parte relativa alla pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, ritenendo la corretta informazione un fattore fondamentale per impedire fenomeni di corruzione e garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato pubblico.

In particolare si prevede l'istituzione di un Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale, che costituisce una parte speciale della *Gazzetta Ufficiale* e che è in grado di fornire una radiografia completa del mercato nazionale per i contratti di qualsiasi importo, dai bandi di gara per le concessioni e gli appalti di lavori pubblici alla vendita di beni mobili e immobili e dagli avvisi delle richieste di domande di partecipazione alle gare alle deliberazioni delle amministrazioni dello Stato intese a conferire incarichi di progettazione o di consulenza. L'orientamento infatti della Commissione è stato quello di comprendere in un'unica forma di pubblicità omogenea e a livello nazionale tutta l'attività contrattuale pubblica, compresa quella dei lavori, servizi e forniture riguardanti i cosiddetti settori esclusi e compresi gli avvisi e i bandi di gara relativi a contratti dall'importo medio-basso che oggi vengono pubblicizzati in modo frammentario e solo a livello locale.

Proprio per garantire l'efficacia dello strumento, la Commissione, dopo un ampio dibattito, andando oltre la normativa vigente e la stessa legge n. 109 del 1994, ha previsto la nullità degli atti di aggiudicazione o di conferimento di incarichi, dei contratti e delle altre operazioni di mercato, come sanzione per l'omessa pubblicazione nel Bollettino degli avvisi o dei bandi di gara, legando la decorrenza dei termini per la presentazione delle offerte alla data della pubblicazione medesima.

Sono stati comunque fatti salvi gli obblighi comunitari di pubblicità, nonché le forme di pubblicità sui quotidiani previste dalla normativa vigente, ritenendo la pubblicità sugli organi di stampa uno strumento essenziale, in grado di garantire a tutti i livelli la trasparenza delle operazioni, in quanto raggiunge tutti i cittadini, condizione alla quale il Bollettino non è in grado di sopperire.

L'abrogazione dell'articolo 29 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, si è resa necessaria per evitare sovrapposizioni, in quanto tale articolo rimanda al regolamento di attuazione della legge n. 109, non ancora emanato, il compito di disciplinare le forme di pubblicità relative ad appalti e concessioni di lavori pubblici, contrapponendosi, in realtà, al presente testo che intende ricondurre in un'unica disciplina tutte le forme di pubblicità di ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione.

L'articolo 26 detta i criteri per l'emanazione di un apposito regolamento che dovrà definire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tutte le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi nel Bollettino, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, e stabilire specifici schemi per le inserzioni, che saranno gratuite per le amministrazioni e autofinanziate con la vendita degli abbonamenti.

Merita particolare attenzione, ai fini della trasparenza delle operazioni, la disposizione che rende obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino, secondo le modalità stabilite dal regolamento, anche degli avvisi dei risultati dell'aggiudicazione,

indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente e quindi compresi i lavori eventualmente aggiudicati con il ricorso alla trattativa privata. In questo modo il Bollettino si trasforma in un vero strumento di controllo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, a servizio e in stretto rapporto con l'Autorità e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

Il presente testo, come elaborato dalla Commissione speciale, intende abbattere i limiti attuali della normativa vigente in tema di pubblicità e di trasparenza del

mercato pubblico, attraverso l'istituzione di uno strumento di informazione a livello nazionale in grado di fornire il quadro preciso dell'intero mercato pubblico, e di diventare quindi un supporto fondamentale sia per gli operatori privati, sia per la pubblica amministrazione, nonché — come si è detto — uno strumento indispensabile di controllo di tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

SERRA, VELTRI, BONITO,
LI CALZI e MARTI-
NELLI, *relatori*.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione.**

CAPO. I.

ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LE-
GALITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL-
L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE

ART. 1.

*(Garante della legalità e della trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione).*

1. È istituito il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, di seguito denominato Garante.

ART. 2.

(Organi del Garante).

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali.

2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Il presidente e i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; i professori universitari sono collocati in aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

4. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri componenti compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 e vengono corrisposte in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione od ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

ART. 3.

(Organizzazione del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del Garante, previo parere favorevole del ministro del tesoro, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repub-

blica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

4. Il trattamento economico del personale è uniformato a quello fissato per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro per la funzione pubblica adottato di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Garante.

ART. 4.

(Compiti e poteri del Garante).

1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati identificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante svolge d'ufficio ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli ministri, dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, delle regioni ad autonomia differenziata e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed enti identificati, le seguenti funzioni:

a) vigila sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

b) vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e i documenti da esso richiesti, ad eccezione da quelli coperti dal segreto di Stato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal Garante;

c) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1;

d) allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* dell'articolo 11. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti principi;

e) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di

gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Montetitol s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché ad enti e società esteri, copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti alla lettera *d*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

f) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

g) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti previsti alla lettera *d*);

h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5;

i) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

l) utilizza, ai fini della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

m) chiede a tutte le amministrazioni pubbliche notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

n) segnala alle autorità competenti le inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi, indicando gli interventi

necessari e vigilando sul rispetto delle Carte dei servizi pubblici;

o) esercita le attività di collaborazione di cui all'articolo 10;

p) provvede alla tenuta dei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.

3. È abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché del servizio ispettivo della Banca d'Italia.

ART. 5.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso il Garante è istituita l'anagrafe patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 6.

(Accertamenti e responsabilità).

1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino, il Garante promuove in via sostitutiva il procedimento disciplinare.

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. L'attività istruttoria nonché le attività di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura istruttoria, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I componenti del Garante nonché i dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto d'ufficio.

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i dati che

quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Garante non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

ART. 9.

(Regolamenti).

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Garante, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.

ART. 10.

*(Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).*

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei regolamenti delle due Camere.

2. Il Garante può segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.

3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di

rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.

4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione.

5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nella azione amministrativa.

6. Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche.

CAPO II.

NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 11.

(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai consiglieri regionali;

d) ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali;

e) ai consiglieri provinciali;

f) ai presidenti ed ai membri delle giunte provinciali;

g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, al personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi;

l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

m) ai magistrati di ogni ordine e grado;

n) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

o) ai docenti universitari di ruolo.

ART. 12.

(Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà recare la formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera »;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 13.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 12 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

ART. 14.

(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.

2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le rispettive Assemblee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarati decaduti dall'incarico i sottosegretari di Stato che omettano di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.

ART. 15.

(Verifica delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati verificano annualmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 appaiano palesemente e gravemente incongrue ovvero qualora ne

ravvisino, comunque, la motivata necessità, sentito l'interessato che ha facoltà di controdedurre, trasmettono le dichiarazioni medesime al Garante, affinché le sottoponga a verifica secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Il Garante invia all'Ufficio di Presidenza della Camera che gli ha trasmesso le dichiarazioni, entro tre mesi dalla ricezione delle dichiarazioni medesime, una relazione sull'esito della verifica compiuta.

4. La Camera di appartenenza delibera, secondo il proprio regolamento, la decadenza dei propri componenti che abbiano presentato dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale, e trasmette gli atti alle autorità competenti.

5. Nel caso di presentazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali della situazione patrimoniale, si procede a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 14.

ART. 16.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. I soggetti di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h) i), l), m), n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 presso il Garante.

2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 17.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 16 abbiano omesso di presentare nei ter-

mini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, il Garante li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.

2. Il Garante rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *m)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11.

ART. 18.

(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri soggetti obbligati).

1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:

a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11;

b) ai rispettivi consigli provinciali per i soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 11;

c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 11;

d) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *i)* e *o)* del comma 1 dell'articolo 11;

e) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 11;

f) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 11;

g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11.

ART. 19.

(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Il Garante verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 16, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede a norma del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

ART. 20.

(Disciplina transitoria).

1. I soggetti di cui all'articolo 11 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 12, in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

CAPO III.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE, PER FINI NON ISTITUZIONALI O DI INTERESSE GENERALE, SVOLTA NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE E DEI RESPONSABILI DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI

ART. 21.

(Obbligo di iscrizione nei registri).

1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso il Garante i registri delle persone, delle associazioni e

delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti, richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, categorie e imprese.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i parlamentari e con i pubblici amministratori.

3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte dai membri delle Camere nonché dai soggetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e da quelli di cui alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge nei tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto. La medesima disposizione si applica nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.

4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere annotati:

a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede d'affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;

b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;

c) descrizione dell'attività che si intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che si intendono impiegare;

d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;

e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.

ART. 22.

(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).

1. Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indichi le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare, i mezzi che si intendono impiegare e la previsione di spesa.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dia conto dell'attività svolta nonchè degli obiettivi conseguiti e indichi le persone contattate, i mezzi impiegati e le spese sostenute, comprese quelle per eventuali omaggi e donativi.

3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione, contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento, l'elenco di tutte le attività svolte ed un rendiconto delle spese sostenute.

ART. 23.

(Verifica delle relazioni).

1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi sono pubblici.

2. Il Garante di sua iniziativa ovvero su richiesta degli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati procede a verificare la completezza e la veridicità delle relazioni presentate dagli iscritti nei registri. Le stesse autorità provvedono alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.

ART. 24.

(Sanzioni).

1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, si applica la sanzione amministrativa da 5 a 100 milioni di lire.

2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 che depositino una delle relazioni previste dall'articolo 22 in modo incompleto, si applica una sanzione amministrativa fino a 50 milioni di lire.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 21.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Garante, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando ne ricorrano gli estremi.

CAPO IV.

NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25.

(Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione).

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.

4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1 deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve essere gra-

tuita per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2.

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di copertura delle relative spese e per la disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Legislazione regionale).

1. Le disposizioni del capo I costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

ART. 28.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997 e in lire 3,8 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 244, d'iniziativa dei deputati
Mammola ed altri**

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai membri delle giunte regionali e provinciali;

d) ai consiglieri regionali;

e) ai consiglieri provinciali;

f) ai sindaci ed ai membri della giunta, nonché ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;

g) ai direttori generali ed ai capi degli uffici centrali dei Ministeri, ai prefetti e commissari straordinari dello Stato, ai dirigenti, civili e militari, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali aventi poteri di gestione sulla spesa o sulle entrate dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ai dirigenti ed amministratori delle unità sanitarie locali;

h) ai titolari di qualsiasi carica la cui nomina sia di pertinenza del Governo ovvero sia sottoposta a controllo del Parlamento;

i) ai membri del Consiglio superiore della magistratura e agli appartenenti alla magistratura.

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Entro tre mesi dalla elezione i membri del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti sono tenuti a presentare presso l'ufficio di presidenza dell'assemblea rappresentativa di cui fanno parte:

a) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito, in Italia o all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato, di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; la dichiarazione dovrà recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito o della formazione politica o della cui lista hanno fatto parte.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche dal coniuge non separato e dai figli conviventi se gli stessi vi consentano.

3. I senatori di diritto ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui al comma 1 entro tre mesi

dalla cessazione dell'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla avvenuta nomina.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di scadenza del mandato o di cessazione dalla carica.

5. Coloro che ricevono la dichiarazione dovranno porre in essere ogni azione utile perché sia consentito ai cittadini che intendano farlo di prenderne visione ».

ART. 3.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono rese altresì da tutti i restanti soggetti indicati nell'articolo 1 della presente legge e sono depositate presso le segreterie dei rispettivi organi di controllo. Nei casi di nomine sottoposte al controllo del Parlamento, le dichiarazioni devono essere depositate presso la Presidenza delle due Camere.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono annualmente verificate dal servizio centrale degli ispettori tributari di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia direttamente sia attraverso gli ispettori compartimentali competenti per territorio ai sensi della lettera a) del secondo comma del medesimo articolo 9.

ART. 4.

1. La mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all'articolo

2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva, o dall'incarico politico, giudiziario o amministrativo, ovvero, nel caso di dipendenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni. I dipendenti pubblici possono rientrare in servizio, regolarizzando la loro posizione entro tre mesi dalla data in cui sono stati posti in aspettativa. L'ulteriore ritardo comporta la cessazione del rapporto di impiego. In ogni caso la mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni viene annotata nel fascicolo personale.

ART. 5.

1. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, resa in modo incompleto o mendace è punita, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, oltre che con l'immediata decadenza da qualsiasi incarico ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, con la multa da 200 a 500 milioni di lire, con l'interdizione per cinque anni dall'elettorato passivo e con il divieto di ricoprire incarichi pubblici per lo stesso periodo.

ART. 6.

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

**N. 403, d'iniziativa dei deputati
Lucchese ed altri****ART. 1.***(Istituzione del Servizio).*

1. È istituito il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: « Servizio ».

2. Il Servizio provvede ad accertare e segnalare i casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire la tutela del cittadino per quel che riguarda l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa.

3. Il Servizio non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

ART. 2.*(Funzioni del Servizio).*

1. Il Servizio svolge i propri accertamenti d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni. È fatto divieto agli addetti al Servizio di rivelare l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di accertamento.

2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza di accertamento al Servizio.

3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti alle amministrazioni pubbliche statali degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il Servizio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 7:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale;

c) esegue indagini patrimoniali sui pubblici dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture dell'amministrazione finanziaria;

d) convoca i responsabili degli uffici e dei procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle eventuali disfunzioni denunciate rilevate;

e) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di propria competenza.

4. Gli addetti al Servizio, nell'esercizio dei compiti di istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto di ufficio.

5. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni di propria competenza, il Servizio si avvale anche dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 3.*(Accertamento dei casi
di cattiva amministrazione).*

1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento, un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento di un caso di cattiva amministrazione.

2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.

3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.

4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili rilevate nel corso della sua attività.

5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da esso accertati.

ART. 4.

(Comitato direttivo).

1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità in campo giuridico e di organizzazione amministrativa ed aziendale.

3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al direttore ed ai componenti del comitato direttivo.

ART. 5.

(Personale del Servizio).

1. Al Servizio sono addetti non più di centocinquanta dipendenti dello Stato e di

altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Servizio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. Il Servizio può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

ART. 6.

(Spese di funzionamento del Servizio).

1. Le spese di funzionamento del Servizio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 7.

(Norme di attuazione).

1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del comitato direttivo del Servizio stesso.

**N. 780, d'iniziativa del deputato
Pecoraro Scanio****ART. 1.**

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio centrale di prevenzione della corruzione con i seguenti compiti:

a) centralizzazione delle informazioni necessarie alla individuazione e alla prevenzione della corruzione;

b) assistenza e consulenza alle autorità amministrative;

c) assistenza alle autorità giudiziarie.

ART. 2.

1. Il Servizio centrale di prevenzione della corruzione è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione, ed è composto da: un magistrato della Corte dei

conti, un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale della Guardia di finanza, un ufficiale dei Carabinieri, un prefetto, un consigliere di Stato, un ispettore generale del Ministero delle finanze.

2. I componenti del Servizio centrale di prevenzione della corruzione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti e restano in carica per la durata di due anni.

ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento del Servizio centrale di prevenzione della corruzione.

**N. 1417, d'iniziativa del deputato
Frattini****ART. 1.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia per la lotta alla illegalità e per l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia, posta alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di Governo occorrente per assicurare il pieno rispetto del principio di legalità e per la lotta agli sperperi di denaro pubblico, agli abusi e agli illeciti nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) acquisire dalle amministrazioni dello Stato e, nel rispetto del segreto d'indagine, anche dall'autorità giudiziaria, dati e notizie utili alla formazione di un quadro conoscitivo globale sui fenomeni indicati all'articolo 1, comma 2, e sulle diverse manifestazioni che questi hanno assunto, assumono o tendono ad assumere nella pubblica amministrazione;

b) acquisire dagli altri enti pubblici non economici e richiedere agli enti pubblici territoriali i dati e le notizie di cui alla lettera *a)*;

c) promuovere iniziative dirette al riordino e alle necessarie modifiche della normativa di riferimento, ivi compresa la disciplina penale sostanziale e processuale e quella di diritto internazionale;

d) esprimere il proprio parere e le proprie proposte sulle iniziative e sulle modifiche formulate da singole amministrazioni o in sede parlamentare, ovvero da organismi, anche internazionali, specializzati nel settore;

e) promuovere iniziative per l'individuazione degli eventuali fenomeni di duplicazione di attività tra organi della pubblica amministrazione al fine di migliorare il rapporto costi-benefici;

f) assicurare, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, il costante collegamento con le iniziative degli organismi delle Nazioni Unite per il contrasto alla criminalità, con particolare riferimento all'aggiornamento e all'applicazione del manuale delle misure pratiche contro la corruzione e al codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici;

g) formulare, ferme restando le competenze dei diversi organi giurisdizionali, proposte per l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi o iniziative dirette, ovvero di direttive ai Ministri, quando occorra rimuovere la causa, ovvero sanzionare e rimuovere gli effetti di attività ed atti di soggetti pubblici o di comportamenti di dipendenti di pubbliche amministrazioni in contrasto con la legalità e il principio di efficienza ed economicità dell'amministrazione.

ART. 3.

1. L'Agenzia è presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o su sua delega da un componente, in possesso della qualifica di magistrato di cassazione o equiparato.

2. L'Agenzia è composta:

a) da un consigliere di cassazione, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

b) dai capi dell'ispettorato della funzione pubblica e dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

c) dal provveditore generale dello Stato;

d) dal capo della Polizia, dai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e

del Corpo della guardia di finanza, o da loro delegati;

e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, delle finanze;

f) da tre rappresentanti del mondo imprenditoriale rispettivamente designati dalla Confindustria, dalla Confcommercio, dalla Confartigianato.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni organizzative e per il funzionamento dell'Agenzia, alle cui esigenze di dotazione di personale amministrativo e di supporto provvedono, nel limite di dieci unità per ciascuno, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del

tesoro, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze e, nel limite di venti unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Nell'ambito delle dotazioni di personale di cui al comma 3, il regolamento provvede a costituire una segreteria tecnico-scientifica composta da personale di adeguata professionalità.

ART. 4.

1. L'Agenzia riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato dei propri lavori, mediante relazione scritta.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sulle iniziative assunte, sui risultati conseguiti e sulle azioni in programma per gli obiettivi di cui alla presente legge.

**N. 1628, d'iniziativa del deputato
Veltri****ART. 1.**

1. Il principio della distinzione della funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, attribuita agli organi di direzione politica, da quella di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuita ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1993, n. 29, trova immediata applicazione negli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni, indicate al comma 2 dell'arti-

colo 1 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Le disposizioni speciali relative alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, tuttora vigenti, che attribuiscono funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa agli organi di direzione politica sono abrogate, e le funzioni medesime sono attribuite ai relativi dirigenti.

3. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono tenuti, sotto la propria responsabilità, al rispetto di quanto disposto ai commi 1 e 2.

4. Gli organi di controllo sull'attività delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e la Corte dei conti vigilano sul puntuale rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

**N. 2327, d'iniziativa dei deputati
Veltri ed altri****ART. 1.**

(Istituzione dell'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione).

1. È istituita l'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione, con sede a Roma, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità controlla la legalità e la trasparenza della pubblica amministrazione; fornisce consulenza al Governo, al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre amministrazioni che la richiedano, nell'attività legislativa e amministrativa, al fine di prevenire la corruzione; collabora con i dirigenti pubblici per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione attraverso la trasparenza degli atti e delle procedure; esamina le segnalazioni scritte e firmate dei privati su atti di illegalità riguardanti la pubblica amministrazione.

ART. 2.

(Organi dell'Autorità).

1. L'Autorità di cui all'articolo 1 è costituita dal presidente e da sei componenti, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai componenti e al segretario generale. Esse, in ogni caso, per il presidente non possono essere più elevate degli emolumenti percepiti dal presidente della Corte di cassazione e per i componenti e il segretario generale non possono essere più elevate degli emolumenti percepiti da un presidente di sezione della Corte di cassazione.

4. Il presidente e i componenti non possono esercitare, pena la decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. Se dipendenti dello Stato, sono collocati fuori ruolo organico dall'amministrazione di appartenenza, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti; se professori universitari, sono collocati in aspettativa. Il servizio presso l'Autorità è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 3.

(Organizzazione dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentito il parere del presidente dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità e ne è approvata la relativa pianta organica. Il numero dei posti previsti nella pianta organica non può eccedere le trecentocinquanta unità.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale è scelto tra il personale civile e militare dello Stato secondo criteri stabiliti con proprio regolamento dall'Autorità.

3. L'Autorità stabilisce la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, e l'ordinamento delle carriere con il regolamento di cui al comma 2, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

4. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende un segretario generale, nominato dal presidente, tra il personale delle amministrazioni dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente generale. Del suo operato il segretario generale risponde direttamente al presidente.

ART. 4.

(Bilancio dell'Autorità).

1. L'Autorità delibera sulla gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Essa, per il proprio funzionamento, provvede alla autonoma gestione delle spese nei limiti dello stanziamento stabilito, con un unico capitolo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il bilancio di previsione è approvato dall'Autorità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Il bilancio di previsione e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

(Compiti e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni e dai privati e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di tutte le amministrazioni civili e dei dirigenti delle amministrazioni militari, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e nel IX livello di tutte le amministrazioni civili e militari, e del personale del VII livello dei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, adibito all'istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie, dei contratti e degli appalti e al rilascio delle licenze commerciali. Ai fini della presente legge, il personale sottoposto al controllo dell'Autorità è quello in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ciascuna amministrazione può inoltre richiedere all'Autorità di estendere la propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti con qualifiche inferiori. È escluso dal controllo dell'Autorità il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

2. L'Autorità svolge d'ufficio o su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri o dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni elencate al comma 1;

b) esegue indagini patrimoniali sui dipendenti in servizio presso le amministrazioni di cui al comma 1, tenendo conto anche del loro tenore di vita. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate al comma 1; a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti; a soggetti estranei alle amministrazioni, i quali partecipano a comitati, organi consultivi e qualsiasi altro organo collegiale delle amministrazioni e a coloro che abbiano ricevuto incarichi di qualsiasi natura da soggetti pubblici. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle so-

cietà autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alle società Montetitolì Spa, di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti elencati al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini previste alla lettera *b*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini previste alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 9;

g) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) utilizza, nei limiti della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

i) corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche e chiede ad esse notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

l) esercita ogni altra attività utile alla prevenzione della illegalità e di ogni altra disfunzione della pubblica amministrazione.

3. L'autorità, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici ed organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche, dei nuclei di valutazione e dei servizi per i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del servizio ispettivo della Banca d'Italia.

ART. 6.

(Accertamenti e sanzioni).

1. Qualora dalle indagini svolte e dagli accertamenti compiuti dall'Autorità emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile, disciplinare o comunque relativi all'adempimento degli obblighi e dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni di rispettiva competenza perché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione all'amministrazione di competenza, essa non si attivi, l'Autorità, con azione sostitutiva, commina le sanzioni disciplinari e, se ne ricorrono le condizioni, segnala i fatti all'autorità giudiziaria.

3. Per i soggetti estranei alle amministrazioni l'accertamento delle violazioni comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dall'Autorità nel corso delle indagini previste all'articolo 5 si considerano a tutti gli effetti atti istruttori del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza decide di avviare, ai sensi dell'articolo 6, a carico del dipendente secondo i rispettivi ordinamenti. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono stabilite le modalità e i ter-

mini delle procedure istruttorie, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, vincolati al segreto d'ufficio ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Le relative attività di indagine, di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni dello Stato elencate all'articolo 5 sono tenute a fornire trimestralmente i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale sottoposto a procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dall'Autorità, nonché tutte le notizie e i dati che essa ritenga utile acquisire. All'Autorità non può essere sottoposto il segreto d'ufficio, eccettuato quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d).

ART. 9.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso l'Autorità è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5. Ad essa gli stessi devono comunicare periodicamente, secondo i termini, le modalità e i criteri determinati dall'Autorità con il regolamento previsto all'articolo 10, i dati e le notizie relativi alla situazione patrimoniale e alle disponibilità del nucleo familiare. Inoltre, se il coniuge non separato e i figli conviventi, anche tramite società o enti, svolgono attività che hanno rapporti con settori dell'amministrazione alle cui dipendenze lavora il loro congiunto devono comunicarne i dati relativi.

2. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati al-

l'anagrafe patrimoniale costituisce grave violazione dei doveri di fedeltà del dipendente, secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. L'Autorità acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente e aggiorna le posizioni dell'anagrafe tributaria.

4. Con il regolamento previsto all'articolo 10, l'Autorità definisce le modalità di accesso ai sistemi informativi e le procedure per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del presidente, dei componenti e degli addetti autorizzati.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

ART. 11.

(Collaborazione con il Governo e con il Parlamento).

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità presenta al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione statale, dei procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, del livello di effettiva legalità amministrativa, come desunti dagli accertamenti svolti nel corso dell'anno solare precedente.

2. Ferme restando le competenze degli organi consultivi del Governo e della pubblica amministrazione, l'Autorità, se ne ravvisa l'opportunità, esprime pareri sulle

iniziative necessarie per rimuovere o prevenire i fenomeni di illegalità e di corruzione nella pubblica amministrazione.

3. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti di indirizzo alle regioni e agli enti locali per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; propone altresì misure normative, amministrative, organizzative e contrattuali suscettibili di essere adottate per prevenire lo stesso fenomeno.

4. L'Autorità inoltre, su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati, può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti le sue finalità istituzionali. L'Autorità, infine, se richiesta, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per migliorare i livelli di trasparenza e di efficienza degli atti e delle procedure.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano come fine la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, ovvero che possano costituire occasione per il verificarsi del fenomeno stesso.

6. L'Autorità segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, secondo le rispettive competenze le situazioni che possono agevolare il fenomeno della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, derivanti da provvedimenti legislativi e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti, alle regioni e agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche, le medesime situazioni derivanti da atti amministrativi.

ART. 12.

(Riammissione in servizio dei dipendenti condannati, inquisiti e sospesi).

1. I dirigenti condannati in primo grado o che abbiano patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la reclusione

non inferiore al massimo di due anni, qualora riammessi in servizio, non possono assumere o mantenere l'incarico di segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non possono dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni, servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non possono svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non possono far parte di alcun organo collegiale a rilevanza interna ed esterna; non possono far parte di organi che esercitano funzioni giurisdizionali o disciplinari, né possono esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici della pubblica amministrazione o dei cittadini.

2. I dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, condannati in primo grado o che abbiano patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena non inferiore al massimo di due anni, se riammessi in servizio, sono addetti comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano addetti all'atto della commissione del reato, anche in una sede di servizio, situata in un comune diverso, individuata, secondo la disponibilità dell'amministrazione, prioritariamente nel medesimo ambito provinciale, poi in quello regionale o in quello nazionale. Se non è possibile impiegare i dipendenti secondo i criteri sopra indicati, gli stessi sono posti in mobilità obbligatoria. I dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali sono esclusi dalle procedure di selezione per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per la durata di dieci anni dalla condanna di primo grado.

3. I dipendenti, dirigenti e non, sospesi cautelativamente, se al termine della sospensione cautelare, sono stati riammessi in servizio prima della sentenza di assoluzione o di condanna secondo le norme di legge, regolamentari o contrattuali applicabili, sono addetti comunque a funzioni, uffici e sedi diversi da quelli ai quali erano addetti all'atto della sospensione. Inoltre, per dieci anni, dalla condanna di primo grado, i dirigenti non possono essere nominati dirigenti generali e se dirigenti generali, non possono ricoprire incarichi retribuiti anche se connessi con la funzione rivestita.

**N. 2576, d'iniziativa dei deputati
Veltri ed altri****ART. 1.**

*(Istituzione del Bollettino ufficiale
del mercato pubblico).*

1. È istituito il *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* e dei relativi contratti, al fine di assicurare la massima conoscenza e trasparenza del mercato pubblico in Italia.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una parte speciale della *Gazzetta Ufficiale* e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara relativi agli appalti pubblici per lavori, acquisto di servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alla vendita di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato che le amministrazioni dello Stato elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico, eseguono per importi superiori a 30 milioni di lire.

3. Per importi inferiori ai 30 milioni di lire, l'invio degli avvisi e dei bandi di gara di cui al comma 2 al *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* è facoltativa, ma se le amministrazioni e gli enti pubblici ne fanno richiesta, il Bollettino è obbligato alla pubblicazione.

4. La pubblicità sul Bollettino di cui al presente articolo sostituisce ogni altra forma di pubblicità legale nella *Gazzetta Ufficiale*, prevista da altre disposizioni di legge. Sono fatte salve le forme di pubblicità previste dalle disposizioni comunitarie.

ART. 2.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 1, la copertina delle relative spese e la disciplina degli abbonamenti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

2. Il regolamento di cui al comma 1, deve, inoltre, definire le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara dei contratti di cui all'articolo 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* degli avvisi e dei bandi di gara deve avere una periodicità trisettimanale;

b) gli annunci devono contenere le seguenti informazioni:

1) indicazione dell'amministrazione interessata;

2) l'oggetto e la natura del contratto, e il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

3) la procedura di stipulazione, il termine ultimo per la ricezione delle offerte, la data di inizio e fine dei lavori nei casi di opere pubbliche e ogni elemento necessario per il soggetto partecipante;

4) ogni altro elemento utile in merito all'aggiudicazione della gara.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**N. 2586, d'iniziativa dei deputati
Tremaglia e Fragalà****ART. 1.**

1. È istituita l'Autorità per la tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione, di seguito denominata « Autorità », con sede in Roma.

2. Al fine di prevenire i fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione, l'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni ed i dati relativi, sia avvalendosi delle notizie provenienti dalle amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 7, sia verificando l'osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento da parte dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ciascuna amministrazione pubblica può, inoltre, chiedere che l'Autorità estenda la propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali, nonché alle persone estranee all'amministrazione indicate all'articolo 5, comma 4, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla particolare posizione rivestita da tali soggetti.

3. L'Autorità è organo amministrativo e di alta consulenza del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da cinque membri.

4. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione od equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni, nonché tra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche.

5. Entro trenta giorni dalla nomina del presidente, o dalla vacanza del posto, i cinque membri dell'Autorità sono nominati

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, uno tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, uno tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, uno tra i dirigenti generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, uno tra gli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di brigata e uno tra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche.

ART. 2.

1. Il presidente dell'Autorità dura in carica sette anni, indipendentemente dai limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza di cui all'articolo 1, comma 4, e non può essere confermato. I cinque membri durano in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza di cui al medesimo articolo 1, comma 5, e non possono essere confermati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario generale dell'Autorità.

3. Non è ammissibile l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza sia per il presidente che per i membri dell'Autorità, né è compatibile la loro attività in altri uffici pubblici; se dipendenti dello Stato essi sono collocati fuori del ruolo organico oppure, se professori universitari, sono posti in aspettativa.

ART. 3.

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, la cui pianta organica è approvata con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e su parere conforme del presidente dell'Autorità. Nella pianta organica è previsto il numero dei posti che non può, comunque, eccedere le 350 unità.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dell'Autorità è scelto tra il personale civile e militare dello Stato, secondo criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1. Il personale dell'Autorità è posto fuori dei ruoli dell'amministrazione di provenienza ed il suo servizio presso l'Autorità è considerato a tutti gli effetti di legge quale servizio prestato presso la stessa amministrazione.

3. In via ordinaria, l'assunzione del personale dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti, per l'intera durata della carica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in base ai criteri fissati dal contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende un segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del presidente dell'Autorità, tra il personale delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

ART. 4.

1. L'Autorità delibera un regolamento interno, concernente la propria organizzazione ed il relativo funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del per-

sonale e l'ordinamento delle carriere, nonché la disciplina della gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità può avvalersi di consulenti esterni e del servizio ispettivo della Banca d'Italia, in relazione a specifici temi e problemi.

ART. 5.

1. L'Autorità svolge d'ufficio, ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri, le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni;

b) esegue indagini patrimoniali sul personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, tenendo anche conto del loro tenore di vita;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società fi-

duciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli spa, di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b*). Le notizie ed i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli od incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche mediante perquisizioni e sequestri, autorizzati dal procuratore della Repubblica competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni o documenti all'Autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe istituita all'articolo 9;

g) richiede alle amministrazioni finanziaria, civile e militare, le verifiche ed i controlli fiscali occorrenti ai fini delle proprie indagini;

h) utilizza, nei limiti di cui alla presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, attraverso uno specifico collegamento;

i) è in collegamento con tutte le amministrazioni pubbliche e può richiedere alle stesse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti;

l) esercita ogni altra attività utile alla prevenzione dell'illegalità e di ogni altra disfunzione nella pubblica amministrazione.

2. Qualora dalle indagini e dagli accertamenti di cui al comma 1 emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativo-contabile, disciplinare o comunque relativa al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza.

3. Le indagini patrimoniali effettuate dall'Autorità possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti, di cui all'articolo 307, ultimo comma, del codice penale, dei dipendenti delle amministrazioni statali, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi ed a qualsiasi altro organo collegiale, comunque denominato, delle amministrazioni pubbliche, ancorché non appartenenti a queste ultime, con esclusione del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, nonché a coloro che hanno ricevuto incarichi, di qualsiasi natura, da parte di soggetti pubblici.

ART. 6.

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dall'Autorità nel corso delle indagini di cui all'articolo 5, sono considerati, a tutti gli effetti di legge, attività istruttoria del procedimento disciplinare da instaurare, a cura dell'amministrazione di appartenenza, a carico del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza, del fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità ed i termini delle procedure istruttorie di cui al comma

1 del presente articolo, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, vincolati dal segreto d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le relative attività di indagine, ispezione, accertamento ed istruttoria devono essere specificatamente verbalizzate.

ART. 7.

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire trimestralmente i dati e le informazioni concernenti il proprio personale sottoposto a procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dall'Autorità, nonché tutte le notizie ed i dati che questa ritenga utile acquisire. All'Autorità non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*).

2. L'Autorità può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche, che sono tenute a fornire la collaborazione richiesta, ivi compresi i nuclei di valutazione od i servizi per il controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 8.

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità presenta al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, dei procedimenti penali e disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, e del livello di effettiva legalità dell'azione amministrativa, come desunti dagli accertamenti svolti nel corso dell'anno solare precedente. Ferme restando le competenze degli organi

consultivi del Governo e della pubblica amministrazione, l'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire i fenomeni di corruzione o di illegalità presenti nella pubblica amministrazione.

2. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; essa propone, altresì, le misure normative, amministrative, organizzative o contrattuali ritenute idonee al fine di prevenire il citato fenomeno. L'Autorità inoltre, su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati, può esprimere pareri su iniziative legislative o regolamentari e su problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che hanno come finalità la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ovvero che possono costituire occasione per il verificarsi del fenomeno stesso.

4. L'Autorità segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, le situazioni che possono agevolare il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione derivanti da disposizioni legislative ovvero segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti ed agli enti locali e territoriali interessati, le medesime situazioni derivanti da disposizioni regolamentari.

ART. 9.

1. Presso l'Autorità è istituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 5, alla quale tali soggetti devono periodicamente comunicare, secondo termini, modalità e criteri determinati dall'Autorità con i regolamenti di cui

all'articolo 10, i dati e le notizie concernenti la situazione patrimoniale e le disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte del coniuge non separato e dei figli conviventi, anche per il tramite di società od enti, di attività afferenti i settori affidati alla cura dell'amministrazione cui appartiene il congiunto dipendente pubblico.

2. L'inosservanza delle disposizioni inerenti la comunicazione di dati all'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1, costituisce grave inadempienza dei doveri di fedeltà del dipendente ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento di appartenenza, ovvero è causa, per gli estranei alle amministrazioni pubbliche, di decadenza immediata dall'incarico di cui all'articolo 5, comma 4.

3. L'Autorità acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna, in base a tali documentazioni, le posizioni dell'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono individuate le categorie dei dipendenti pubblici tenute a comunicare i dati all'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1, secondo criteri che tengono conto della qualifica, della funzione e delle mansioni espletate, delle amministrazioni pubbliche o degli enti di appartenenza, della dislocazione territoriale nonché di una pianificazione temporale delle acquisizioni dei dati.

5. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte esclusivamente del presidente e dei membri dell'Autorità, nonché dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative al trattamento ed alla riservatezza dei dati personali, previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10.

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere conforme del presidente dell'Autorità, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

1. Fatte salve le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative regolamentari e contrattuali, nonché le disposizioni previste per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, chiunque è stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, ovvero per i medesimi reati ha beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, qualora riammesso in servizio, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non può dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni, servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo ed a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale a rilevanza interna ed esterna; non può far parte di organi che esercitano funzioni giurisdizionali o giustiziali né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici della pubblica amministrazione o dei cittadini.

2. I dipendenti di cui al comma 1, se non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, ove riammessi in servizio, sono addetti comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano addetti all'atto della commissione del reato, anche in sede di servizio situata in comune diverso ed individuata, secondo le disponibilità dell'amministrazione competente nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale, regionale o nazionale. Ove non sia possibile assegnare i dipendenti secondo i criteri del presente comma, gli stessi sono posti in mobilità obbligatoria e, se non ricollocati entro un anno, sono destituiti o licenziati. Se appartenenti alle qualifiche dirigenziali, ove

riammessi in servizio, essi possono ricoprire esclusivamente funzioni di consigliere ministeriale o consigliere ministeriale aggiunto, anche in soprannumero, per un periodo non inferiore a tre anni, alla conclusione del quale il Ministro competente propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'attribuzione di nuove funzioni dirigenziali ovvero la messa a disposizione.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, se non dirigenti, sono esclusi, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, da procedure di selezione dirigenziale; se dirigenti, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, non possono essere nominati dirigenti generali; se dirigenti generali, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, non possono ricoprire incarichi comunque retribuiti anche se connessi con la funzione rivestita, nel cui caso i compensi previsti sono devoluti all'erario.

4. Il dipendente sospeso cautelativamente, qualora al termine della sospensione cautelare sia stato riammesso in servizio prima della sentenza definitiva di assoluzione o di condanna, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali applicabili, è addetto comunque, in via provvisoria, a funzioni ed ufficio diversi da quelli cui era addetto all'atto della sospensione o in relazione ai quali è in corso il procedimento per il quale è stato sospeso, anche in sede di servizio situata in comune diverso ed individuata, secondo le disponibilità dell'amministrazione competente, nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale, regionale o nazionale. All'esito del procedimento penale, quando il dipendente è riconosciuto non colpevole, è restituito nella funzione, sede ed ufficio di provenienza, a seguito di motivato provvedimento del Ministro competente.

**N. 2610, d'iniziativa dei deputati
Piscitello ed altri**

CAPO I.

**MODIFICHE AI REATI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ART. 1.

(Corruzione).

1. L'articolo 317 del codice penale sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Corruzione).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *(Pene per il corruttore).* — La pena stabilita dall'articolo 317 si applica anche a chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività ».

3. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 318-bis. — *(Circostanze aggravanti).* — La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.

La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma ».

4. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Riparazione a favore dell'amministrazione).* — La sentenza di condanna o quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 317 e 318, comportano il pagamento di una multa fino al triplo delle somme indebitamente versate o percepite.

Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse è stato commesso il reato ».

5. Gli articoli 319-bis, 319-ter e 320 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

(Possesso ingiustificato di valori).

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti degli imputati per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre, con decreto motivato, il sequestro preventivo del denaro, dei beni o altre utilità di cui l'imputato anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulta essere titolare o dei quali ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

2. Sono esclusi dal sequestro i redditi e i beni dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonché quelli per i quali l'imputato può giustificare la legittima provenienza. Per il procedimento e le impugnazioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3-bis e 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Per la disciplina relativa alla amministrazione dei beni sequestrati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-septies e

2-octies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

4. Nei casi di condanna, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la confisca dei beni sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Sequestro dei beni d'impresa).

1. Per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, nonché per quelli di cui agli articoli 316-bis e 356 del codice penale, qualora risulti che il soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, con alterazione dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero con indebito profitto conseguente ai provvedimenti amministrativi adottati, il pubblico ministero chiede l'applicazione dei provvedimenti indicati nel medesimo articolo 2 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, in misura pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

CAPO II.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PUNIZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ART. 4.

(Ampliamento dell'applicazione della pena su richiesta).

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. — *(Ampliamento dell'applicazione della pena su richiesta).* — 1. Per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 323, secondo comma, 326, 346, 640, secondo comma, numero 1) e 640-bis del codice penale, la richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi. Non si applica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 445 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono estese alle violazioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come integrato dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 5.

(Cause di non punibilità).

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *(Causa di non punibilità per la corruzione).* — Non è punibile chi, avendo commesso i reati di cui agli articoli 317 e 318, spontaneamente li denunci prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli altri responsabili e dei beneficiari.

La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. È comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sanzioni previste dal terzo comma non si applicano nei confronti di chi spontaneamente denunci la violazione prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'indi-

viduazione degli altri responsabili e dei beneficiari. La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. È comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici ».

3. Alle cause di non punibilità previste dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dagli articoli da 408 a 414 del codice di procedura penale

4. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente articolo sono estese ai reati indicati nei commi 1 e 2, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e denunziati entro il termine ultimo di sei mesi dalla stessa data.

CAPO III.

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).

1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441 è sostituito dal seguente: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di cariche direttive di alcuni enti, del personale dirigenziale e dei magistrati ».

2. I numeri 3), 4), e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

3) ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali;

4) ai sindaci;

5) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti ».

3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari emessi da enti pubblici e società, posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; ».

4. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 5-bis) al personale dirigenziale od equiparato delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali;

5-ter) al personale dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Dopo l'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Decorsi tre mesi dal termine previsto dall'articolo 3, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 da parte dei soggetti individuati nell'articolo 1 e nell'articolo 12, primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), comporta la decadenza dalle funzioni e dalla carica ricoperte; l'inosservanza da parte soggetti individuati ai sensi dell'articolo 12, primo comma, numeri 5-bis) e 5-ter), comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, salvo l'avvio di un procedimento disciplinare ».

ART. 7.

*(Separazione delle funzioni
politico-gestionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto le-

gislativo contenente disposizioni rivolte alla definitiva attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e gestione della cosa pubblica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il decreto legislativo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere espressamente l'attuazione del principio di cui al comma 1 alle regioni ed agli enti locali;

b) stabilire per le amministrazioni e per gli enti il termine vincolante del 31 dicembre 1997 per uniformarsi a tale principio;

c) sopprimere tutte le disposizioni che attribuiscono funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ad organi direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica.

3. Lo schema del decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Tale parere deve essere espresso nel termine di un mese.

ART. 8.

(Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, il Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Servizio » con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

b) raccogliere ed elaborare tutte le informazioni relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa provenienti dai servizi di controllo interno delle amministrazioni pubbliche e

degli enti, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) sulla base dei risultati, predisporre per il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, gli schemi di direttive sulle procedure e sugli *standard* di qualità del controllo;

d) vigilare sull'applicazione delle direttive di cui alla lettera c), richiamando, mediante segnalazioni, i servizi di controllo alla corretta applicazione;

e) segnalare al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali i casi di reiterato malfunzionamento dei servizi di controllo e di cattivo andamento dell'azione pubblica;

f) raccogliere in copia autentica ed elaborare tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni.

2. Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali presenta al Parlamento una relazione sull'attività del Servizio. La relazione deve contenere: i risultati dell'attività di vigilanza di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1; le segnalazioni inviate dal Servizio ai sensi delle lettere a), b) ed e) del comma 1; le direttive adottate; gli elenchi dei soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di valutazione e di indirizzo.

4. Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali dello Stato. I componenti del Servizio sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque anni.

5. Il Servizio si avvale di non più di cinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Le spese di funzionamento sono a carico di un apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

7. Nel primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-*bis*) il controllo sulla trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa attività di indirizzo; ».

ART. 9.

(Azione di responsabilità. Azione per danni).

1. Il termine per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti è elevato a dieci anni.

2. Oltre ai procedimenti già previsti per legge, la Corte dei conti, relativamente ai reati indicati negli 314, 316-*bis*, 317, 318, 323, secondo comma e 356 del codice penale, può avviare azione risarcitoria per il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. Per i medesimi reati di cui al comma 2, le regioni, gli enti territoriali, i loro consorzi e gli enti che svolgono servizi di pubblica utilità esercitano azione civile o si costituiscono parte civile nel processo penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

ART. 10.

(Modifiche al sistema disciplinare dei pubblici dipendenti).

1. Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Escluso il provvedimento disciplinare, l'impiegato è senz'altro destituito:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale; ovvero per i delitti di cui agli articoli 314, 315, 316-*bis* 317, 323, secondo comma, del codice penale, per i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, nonché per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata ».

2. Il primo comma dell'articolo 91 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato sottoposto a procedimento per i reati elencati nella lettera *a)* del primo comma dell'articolo 85 o soggetto ad ordine di custodia cautelare è immediatamente sospeso dal servizio; può essere sospeso, per reati diversi da quelli elencati nel primo comma dell'articolo 85, qualora la natura dei reati sia particolarmente grave; il provvedimento è adottato dal capo dell'ufficio ».

